



COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE

ISTITUZIONE DELLA BANCA ORE DEI DIPENDENTI COMUNALI

Approvato con deliberazione G.C.n. 106 del 20-07-2013

Art. 1 - Istituzione e finalità

Ai sensi dell'art. 38/bis del C.C.N.L. 14.9.2000 viene istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore, al fine di consentire la fruizione di permessi compensativi delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate.

Ciascun Responsabile di Servizio stabilisce annualmente, per il personale dipendente del settore, le modalità di utilizzo dei riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.

Nel conto confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nei limiti complessivi annui stabiliti. Le ore di lavoro straordinario poste in recupero debbono essere obbligatoriamente usufruite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione. Sulle ore accantonate nella "banca" spetta la maggiorazione prevista all'art. 38 del C.C.N.L. 14.9.2000, da corrispondere nel mese successivo a quella della prestazione.

Fermo restando il termine indicato al comma precedente, il dipendente è tenuto a confermare, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'intenzione di recuperare il lavoro straordinario effettuato ovvero di optare per il pagamento dello stesso. In tal caso verrà liquidata la differenza tra la maggiorazione già percepita e la retribuzione oraria relativa al lavoro straordinario.

Il Servizio Personale è tenuto a contabilizzare individualmente per ciascun lavoratore, nell'ambito complessivo delle ore autorizzate ai singoli dipendenti, le prestazioni straordinarie effettuate nel corso dell'anno da computarsi nell'ambito della banca delle ore, nel limite annuo individuale stabilito.

Art. 2 - Deposito e fruizione delle ore depositate

Ad ogni fine mese, all'atto del controllo delle presenze e ove vi siano ore straordinarie prestate e non recuperate nel mese, sarà data facoltà ai dipendenti di indicare se e quante ore intendono versare nel proprio conto ore, facendo riferimento come tetto massimo alla percentuale concordata in contrattazione decentrata. Dette ore potranno essere usufruite previa autorizzazione del responsabile dell'unità operativa interessata e salvo esigenze di servizio.

Art. 3 - Accesso alla banca ore

Tutti i dipendenti, ivi compresi quelli a tempo determinato, avranno accesso alla banca ore. Entro la cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, le ore depositate andranno usufruite.

Art. 4 - Gestione della banca ore

La gestione della banca ore sarà effettuata dall'ufficio personale. I dipendenti avranno accesso all'estratto conto, con apposita voce in cartellino presenze.